



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ORIGINALE

N. 23

Del 23/04/2024

OGGETTO :	Programma localizzazione degli impianti di telefonia mobile - mappa delle localizzazioni e regolamento -Approvazione
--------------	---

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventitre** del mese di **aprile** alle ore 18.15 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1	PESCINI MICHELE		X	
2	GIUNTI EMANUELE		X	
3	VERZURI FRANCESCO		X	
4	SAMPOLI GLORIA		X	
5	PERICOLI ANDREA		X	
6	MORROCCHI ROASIO		X	
7	MOGNI STELLA		X	
8	ROSSI ANDREA		X	
9	RUFFOLI LORENZO		X	
10	MANGIAMELI ANTONIO SALVATORE			X
11	ROMBOLI RUGGERO		X	
			10	1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- Presiede il signor **Pescini Michele** nella sua qualità di **Sindaco**
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il Segretario Comunale Dott. **BUCCIARELLI ALESSIO**.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Risulta assente alla trattazione del punto la Cons. Mogni.

SINDACO: è uno strumento importante per non lasciare il comune in balia del vuoto normativo e permettere a chiunque di installare antenne in qualsiasi posto. Tutto questo rientra in una visione di attenzione al paesaggio che contraddistingue fortemente questa amministrazione.

RUFFOLI: vorrei sottolineare che questo è uno degli argomenti in cui abbiamo avuto la possibilità di incidere, proponendo modifiche al regolamento; secondo noi è un modo corretto ed effettivamente proficuo di trattare gli argomenti di interesse collettivo, anche trovando una sintesi condivisa.

ROMBOLI: anche io ritengo opportuno che l'amministrazione possa e debba decidere dove queste antenne vanno installate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la necessità di questa Amministrazione di avviare una pianificazione della localizzazione degli impianti di telefonia mobile tramite un Piano che fornisca gli indirizzi, i criteri e la disciplina di riferimento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti in parola e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi della LR 6.10.2011 n. 49;

DATO ATTO che il criterio per la localizzazione degli impianti è volto ad individuare le aree maggiormente idonee ad ospitare gli stessi con il fine prevalente alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (Art. 8 Comma 6 Legge Quadro n.36/2001 e ss.ii. e mm., Art. 38 Comma 6 Decreto Legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11/09/2020 n. 120), pur garantendo la fruibilità dei servizi connessi alle tecnologie per le telecomunicazioni

VISTO che il Piano di localizzazione degli impianti dovrà porsi il raggiungimento dei seguenti obiettivi principali:

- la corretta regolamentazione dell'installazione di nuove Stazioni Radio base per telefonia mobile secondo il principio di minimizzazione dell'impatto e nel rispetto delle Aree Socialmente Sensibili;
- l'integrazione delle Stazioni Radio Base già presenti sul territorio, con particolare attenzione alla possibilità di prevedere delle delocalizzazioni e accorpamenti, sia per l'ottimizzazione della radio-copertura per i servizi di telefonia, sia per l'ottimizzazione dell'impatto ambientale e urbanistico;
- valutazione delle emissioni elettromagnetiche derivanti da elettrodotti; la verifica delle proposte dei programmi di sviluppo annuali presentati dai gestori;

DATO ATTO che la Ditta POLAB Srl con sede in Cascina (PI) P.IVA 01920640503, specializzata nel settore e affidataria della redazione del piano comunale per impianti radioelettrici ha provveduto, successivamente ad un'analisi documentale e la formazione di quadro conoscitivo dell'esistente, all'elaborazione degli atti relativi al Piano stesso nel suo complesso;

DATO ATTO, altresì, che a seguito delle analisi effettuate sono state individuate le aree su cui installare le antenne che risultavano:

1. Loc Vertine c/o Impianto esistente
2. Terreno Comunale Via Aldo Moro impianto esistente
3. Area Comunale Zona Nusenna c/o nuova struttura
4. Terreno comunale Loc. Castagnoli – nuova struttura
5. Area Cimitero Lecchi in Chianti c/o nuova struttura

APPURATO:

- che ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di impatto ambientale (VIA e di valutazione di incidenza" e s.m.i., il Nucleo di Valutazione, a seguito di sua convocazione, in data 29.03.2022 ha valutato il documento preliminare di verifica di assoggettabilità alle valutazioni strategiche e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 22 della LRT 10.2010 individuando i seguenti soggetti competenti in materia:

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

- Regione Toscana - Settore tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, Settore Tutela della Natura e del Mare
- Amministrazione provinciale di Siena - Settore Assetto del Territorio, Settore Ambiente
- Autorità Distrettuale dell'Appennino settentrionale;
- Autorità idrica integrata; Autorità Idrica Toscana, Conferenza Territoriale 6 "Ombrone";
- Acquedotto del Fiora;
- Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno;
- Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud;
- Soprintendenza per i beni Archeologici della Toscana;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico;
- ARPAT (Dipartimento provinciale di Firenze);
- ARPAT (Dipartimento provinciale di Siena);
- AUSL Igiene e sanità pubblica: Asl 7 di Siena;
- ATO Toscana Centro;
- ATO Rifiuti Toscana Sud;
- Toscana Energia;
- Enel Distribuzione;
- Comune di Radda in Chianti;
- Comune di Castellina in Chianti;
- Comune di Cavriglia;
- Comune di Montevarchi;
- Comune di Castelnuovo Berardenga;
- Comune di Bucine.

DATO atto che i contributi pervenuti e dei quali si richiamano alcuni stralci nel seguito risultano parte integrante del presente atto, le cui prescrizioni devono essere rispettate nella fase realizzativa progettuale e realizzativa degli impianti:

- In data 19/04/2022 con prot 3942 da Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale- Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria contributo ai sensi LR 10/2010 art 22 in merito al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del quale si riportano alcuni stralci significativi:

"Visto il documento preliminare reso disponibile da codesto ente e rilevato quanto segue:

- il Programma è finalizzato alla definizione di 5 aree destinate ad ospitare impianti per la telefonia mobile denominati Stazioni Radio Base;

- non sono stati presi a riferimento correttamente gli strumenti della pianificazione di questa Autorità di bacino aventi efficacia per l'area in esame;"

e in riferimento ai seguenti piani:

"1-PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA: Piano di Gestione del Rischio di Alluvione del Distretto dell'Appennino Settentrionale (PGR) e Piano di Bacino stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno (PSRI).

....Omissis....

....Il Comune, ai fini della tutela idraulica del territorio, dovrà in particolare verificare la coerenza delle nuove previsioni e dei contenuti dello strumento urbanistico con i citati piani di bacino.

Con riferimento al PGR, si segnala in particolare che nessuna delle nuove aree destinate ad ospitare gli impianti di telefonia, ricade in aree a pericolosità da alluvione;

Le aree individuate sono interessate da classe di pericolosità elevata "3/4" per fenomeni di "flash flood", pertanto il Comune nella formazione del Programma deve rispettare gli indirizzi di cui all'art. 19 delle norme del citato PGR.....

....Omissis...."

"2. PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA: Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico(PAI) del bacino del fiume Arno e del bacino regionale del fiume Ombrone, e Progetto di

Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (Progetto "PAI Dissesti geomorfologici").

....Omissis....

Il Comune, ai fini della tutela geomorfologica del territorio, rispetto ai PAI ancora vigenti è chiamato a verificare la coerenza delle nuove previsioni e dei contenuti Programma in oggetto, con le vigenti discipline di PAI).

In particolare, si segnala che nessuna delle nuove aree destinate ad ospitare impianti per la telefonia, ricade in aree classificate a pericolosità da frana dai vigenti PAI....

....Omissis...."

"PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE: Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA) e Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico del fiume Arno (PBI).

....Omissis....

Il Comune, ai fini della tutela delle acque, dovrà verificare la coerenza dello strumento urbanistico in oggetto con i citati Piani di bacino, in particolare secondo le seguenti indicazioni.

Per l'area in esame il Piano di Gestione delle Acque individua la presenza di:

- c.i. superficiali:

- Torrente Piana IT09CI_R000OM631FI che presenta stato ecologico Sufficiente e stato chimico Buono;

- Torrente Massellone IT09CI_R000OM585FI che presenta stato ecologico Sufficiente e stato chimico Buono;

- Torrente Trigesimo o Caposelvi IT09CI_N002AR741FI che presenta stato ecologico Buono e stato chimico Buono;

- c.i. sotterraneo "Gruppi di corpi idrici arenacei – Corpo idrico delle arenarie di avanfossa della Toscana nord-orientale – zona Monti del Chianti" (IT0999MM934) che presenta stato quantitativo Buono e stato chimico Buono e obiettivo del mantenimento degli stati al 2027.

Si ricorda che la variante in oggetto dovrà garantire che l'attuazione delle previsioni non determini impatti negativi sui corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente interessati, verificando che esse non siano causa in generale di alcun deterioramento del loro stato qualitativo o quantitativo, né siano causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Con riferimento al Piano di Bilancio idrico del bacino dell'Arno si segnala che la stazione radio base n. 3 è posta su Interbacino a deficit idrico superficiale molto elevato "C4" (ai sensi dell'art. 21 delle norme di PBI); pertanto, eventuali nuovi prelievi idrici potranno essere assoggettati a limitazioni o condizionamenti di cui alla stessa disciplina normativa di PBI.

....Omissis...."

- In data 03/05/2022 con prot 4419 da Toscana Energia contributo ai sensi LR 10/2010 art 22 in merito al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS di cui si riporta uno stralcio:

".....con la presente prendiamo atto di quanto comunicatoci e non rileviamo, in questa fase, criticità collegate alla distribuzione del gas metano."

- In data 19/05/2022 con prot 5135 da ARPAT contributo ai sensi LR 10/2010 art 22 e 23 in merito al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS di cui si riportano nel seguito le conclusioni:

"Si prende atto del processo seguito dal Comune di Gaiole in Chianti nella redazione del Programma comunale di installazione impianti SRB nel proprio territorio.

Tenuto conto dell'esiguità del numero di nuovi impianti e della loro localizzazione si ritiene di poter escludere dalla procedura di VAS il programma di installazione SRB del Comune di Gaiole in Chianti. Si demanda al Comune valutare quanto indicato al paragrafo osservazioni, in particolare nella redazione finale del testo del regolamento attuativo anche al fine di non avere situazioni dubbie in fase di applicazione dello stesso."

- In data 12/12/2022 con prot 11803 dalla Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia- SETTORE Tutela della Natura e del Mare il contributo ai sensi LR 10/2010 art 22 e 23 e LR 30/2015 art 88 in merito al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS comprensivo di Valutazione di Incidenza di cui si riportano nel seguito le conclusioni:

"In base alle informazioni fornite e ai successivi approfondimenti istruttori è possibile concludere, a questo livello di dettaglio, che le incidenze rilevate possono considerarsi ragionevolmente non significative

sull'integrità della ZSC Monti del Chianti (IT5190002) oltre che sugli altri elementi del Patrimonio naturalistico regionale di competenza di questo Settore, a condizione che siano osservate le seguenti misure di mitigazione:

- per i nuovi impianti n. 1, 2 e 5, sia nella fase di cantiere che nella fase di esercizio (comprensiva della manutenzione delle pertinenze delle nuove strutture), dovranno essere sempre rispettate le misure di conservazione di cui alla D.G.R.1223/2015, con particolare riferimento alle misure GEN_01 e GEN_03;
- per tutti i nuovi impianti previsti, sia le nuove strutture che il relativo cantiere dovranno collocarsi a debita distanza (almeno 5 m) dai margini boscati e dalle alberature, in modo da evitare il danneggiamento sia della parte area che dell'apparato radicale;
- per tutti i nuovi impianti previsti dovranno essere rispettate le misure di mitigazione individuate nel Documento preliminare, di seguito riportate:
 - E' fatto divieto l'abbattimento di piante arboree.
 - Non dovrà essere alterato l'assetto morfologico e vegetazionale; in particolare non dovrà essere apportata nessuna modifica tale da compromettere la funzionalità della rete idraulica scolante superficiale, per evitare fenomeni erosivi.
 - E' altresì fatto divieto di utilizzo di diserbanti chimici e essiccanti.
 - Le operazioni di utilizzo di aree di deposito e cantiere dovranno essere limitate allo stretto necessario, avendo cura di contenerne la durata per il minor tempo possibile in relazione alle necessità di svolgimento dei lavori e di procedere all'immediato ripristino dei luoghi.
 - In linea generale, le attività di cantiere dovranno comunque fare riferimento alle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale", a cura di ARPAT.
- non dovrà essere previsto nessun tipo di illuminazione perimetrale o esterna, come descritto nel documento preliminare.

Fatte salve le misure di mitigazione sopra riportate, relativamente alla valutazione di incidenza degli interventi in fase di autorizzazione dei singoli impianti, si rimanda a quanto disposto dalla D.G.R. 13/2022, Allegato A, lettera b) con le seguenti precisazioni:

- per i nuovi impianti n. 1, 2 e 5 il relativo progetto dovrà essere sottoposto a valutazione di incidenza anche in sede di autorizzazione qualora:
 - la superficie interessata (comprensiva di area di realizzazione del basamento, recinzione e area di cantiere) sia superiore a quella valutata in questa istanza (100 mq);
 - si rendessero necessari cambiamenti di localizzazione, interventi di messa in sicurezza geomorfologica o altri interventi non valutati in sede di Programma;
 - vi siano variazioni peggiorative rispetto al modello previsionale del campo elettromagnetico presentato nel Programma.

Quale buona pratica da associare all'intervento, si raccomanda di installare, con l'assistenza di personale qualificato in ambito naturalistico, dissuasori visivi per gli uccelli per evitare o ridurre l'utilizzo del traliccio di sostegno come posatoio o sito di nidificazione, quali ad es. sagome fisse e sagome mobili di predatori, anche in combinazione tra di loro ed eventualmente alternando le tipologie nel tempo, in occasione di interventi di manutenzione, al fine di evitare l'assuefazione in particolare per l'avifauna stanziale."

DATO ATTO che a seguito dei contributi pervenuti il Nucleo di Valutazione, come da Verbale n. 5 del 9.8.2023 ha ritenuto di escludere il piano dalla procedura di Assoggettabilità a V.A.S. nel rispetto delle seguenti condizioni:

- verifica della coerenza del Programma con la normativa vigente indicata nel contributo pervenuto da Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale- Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria;
- applicare le misure di mitigazione e prescrittive del contributo pervenuto da Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia- Settore Tutela della Natura e del Mare;

DATO ATTO che il Tecnico, Ing. Simone Pagni di Livorno, all'uopo incaricato dall'Ente, ha provveduto ad eseguire l'apposita valutazione circa "la verifica della coerenza del Programma con la normativa vigente indicata nel contributo pervenuto da Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale- Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria" concludendo, con nota prot. 8894/2023, che non sussistono elementi di incoerenza o incompatibilità delle previsioni a scala di bacino e prescrivendo

comunque in fase di rilascio dei titoli edilizi dei singoli interventi, di attenzionare l'eventualità di opere di messa in sicurezza degli impianti;

DATO ATTO che:

- la Commissione Urbanistica comunale ha eseguito nelle date del 22/04/22, 10/05/22, 09/06/22, 13/12/22, 20/04/23 la valutazione delle localizzazioni con estrema cura ed attenzione e, pur riconoscendo l'utilità pubblica, ha evidenziato come l'infrastruttura prevista in località Castagnoli e più esattamente sul crinale adiacente il piccolo nucleo abitativo della Croce, è inserita tra la frangia periurbana e il paesaggio dell'aperta campagna, mostrando un indice di qualità percettiva tale da interferire con il contesto e lo sfondo di quest'ultimo in modo importante;
- la stessa Commissione ha ritenuto di procedere, in fase successiva, all'individuazione di una nuova area per la posa dell'antenna a servizio della zona "Castagnoli", che possa coniugare la funzionalità dell'infrastruttura, l'efficiente copertura di rete e la tutela del contesto paesaggistico di indubbio valore;
- con DCC n. 46 del 30/11/2023 "Approvazione localizzazione degli impianti di telefonia mobile" si deliberava fra le altre di approvare la localizzazione degli impianti di telefonia mobile come riportata nel documento "Allegato A - Mappa delle localizzazioni - RT_04" pervenuto a questo Ente con prot 9635/2023, con precisazione che la perimetrazione dell'area individuata quale New_SI_05 (di colore giallo) sarà valutata con il successivo studio relativo alla localizzazione del sito "Castagnoli":
 - a. Loc Vertine c/o Impianto esistente
 - b. Terreno Comunale Via Aldo Moro c/o nuovo impianto
 - c. Area Comunale Zona Nusenna c/o nuovo impianto
 - d. Area Cimitero Lecchi in Chianti c/o nuovo impiantoquale strumento propedeutico all'approvazione della Programmazione mediante l'acquisizione dei programmi di sviluppo da parte degli operatori e relativo Regolamento di attuazione
- a seguito della presentazione entro il 31/10/2023, da parte degli operatori interessati dei programmi di sviluppo per il nostro Comune non era più richiesta dai soggetti interessati l'installazione nell'area di Vertine c/o impianto esistente come da precedente punto
- la Commissione Urbanistica comunale ha eseguito nelle date del 13/02/24, 15/04/24, una valutazione degli elementi relativi al Programma in oggetto per l'anno 2024 compreso il Regolamento facente parte integrante dello stesso

RITENUTO condivisibile il parere della Commissione Urbanistica comunale e procedere, pertanto, all'approvazione del Programma di localizzazione degli impianti di telefonia mobile per l'anno 2024 composto dai seguenti allegati

- Relazione Tecnica "RT_053_23_P_03" e relativi allegati ("RT_053_23_P_03 all1" e "RT_053_23_P_03 all2" a supporto della mappa localizzativa identificata al successivo punto
- "Allegato A - Mappa delle localizzazioni – anno 2024" approvato e relativo "Regolamento" pervenuti a questo Ente con prot 3496/2024, con precisazione che la perimetrazione dell'area individuata quale New_SI_05 (di colore giallo) sarà valutata con il successivo studio relativo alla localizzazione del sito "Castagnoli":
 - Terreno Comunale Via Aldo Moro c/o nuovo impianto
 - Area Comunale Zona Nusenna c/o nuovo impianto
 - Area Cimitero Lecchi in Chianti c/o nuovo impianto
- "Regolamento" quale parte integrante del Programma

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO, altresì, l'allegato parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Visto il parere del Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Si approva all'unanimità con 9 voti favorevoli

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto sopra premesso che fa parte integrante del presente deliberato
2. di approvare il Programma di localizzazione degli impianti di telefonia mobile per l'anno 2024 composto dai seguenti allegati
 - a. Relazione Tecnica "RT_053_23_P_03" e relativi allegati ("RT_053_23_P_03 all1" e "RT_053_23_P_03 all2" a supporto della mappa localizzativa identificata al successivo punto
 - b. "Allegato A - Mappa delle localizzazioni – anno 2024" approv e relativo "Regolamento" pervenuti a questo Ente con prot 3496/2024, con precisazione che la perimetrazione dell'area individuata quale New_SI_05 (di colore giallo) sarà valutata con il successivo studio relativo alla localizzazione del sito "Castagnoli":
 - c. Terreno Comunale Via Aldo Moro c/o nuovo impianto
 - d. Area Comunale Zona Nusenna c/o nuovo impianto
 - e. Area Cimitero Lecchi in Chianti c/o nuovo impianto
 - f. "Regolamento" quale parte integrante del Programma
3. di trasmettere copia del presente provvedimento ai responsabili dei servizi interessati;
4. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00 il parere favorevole del responsabile del Settore Edilizia Urbanistica e Ambiente, Settore Lavori Pubblici e Settore Amministrativo che si allegano all'originale del presente provvedimento.

DELIBERA

Si approva all'unanimità con 9 voti favorevoli

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, co.4, D.Lgs.267/2000, al fine di procedere con i successivi adempimenti.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto: Franceschini Lisa
(*Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241*).

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Pescini Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. BUCCIARELLI ALESSIO

Il Consigliere

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li

Il responsabile del servizio

.....

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno:
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
- Ha acquistato efficacia il giorno, avendo il Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n., in data, (articolo 17, comma 39, legge n. 127/1997);
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla residenza comunale, li

Il responsabile del servizio

.....

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

[Digitare qui]